



Proposta di legge n. 173/12<sup>^</sup>  
di iniziativa dei Consiglieri regionali G. Gallo e D. Giannetta recante:  
**“Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni  
con prodotti De. Co.”**

**Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali Domenico Giannetta e Gianluca Gallo recante: "Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co."**

**Relazione illustrativa**

La proposta di legge mira a salvaguardare e valorizzare la cultura, la storia, le tradizioni, i saperi, la biodiversità delle produzioni dei comuni calabresi che hanno ottenuto la denominazione comunale De.Co. e a contribuire alla promozione delle peculiarità territoriali in una visione regionale identitaria.

Con l'istituzione del registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. (istituiti e disciplinati ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) le De.Co. calabresi vengono aggregate, coordinate e valorizzate nell'ambito di politiche regionali strategiche e azioni integrate di promozione, comunicazione e marketing.

La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, considera i prodotti De.Co. iscritti nel registro regionale, unitamente alle produzioni locali e tipiche di qualità certificata, **testimonianza** del territorio calabrese, da valorizzare.

A tal fine, la Regione, si impegna in forme di sostegno finalizzate a potenziare la visibilità ed il posizionamento dei prodotti, con azioni di divulgazione, che si avvalgono di strumenti informativi anche digitali, e con il supporto alla partecipazione a manifestazioni promozionali. Inoltre, nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie,

contribuisce nelle iniziative di sostegno per le filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co.

La De.Co, denominazione comunale, è deliberata dai comuni tramite apposita delibera di Giunta contrassegnata dal Sindaco e attesta un legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale, pur non rappresentando un marchio di qualità o di certificazione.

Il prodotto De.Co. è da intendersi come prodotto agroalimentare o gastronomico, o artistico o artigianale, ma può essere anche una ricetta, un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, come una festa, una fiera, una sagra caratteristica del territorio.

Con questa proposta di legge si intende, dunque, istituire un documento cui iscrivere detti prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, contribuire ad armonizzare e rendere più omogenei i percorsi e le procedure di attribuzione delle De.Co., attivare e stimolare forme di collaborazione tra i comuni e tra gli stessi e la Regione attraverso l'istituzione di un **Coordinamento regionale dei comuni con De.Co.** fermo restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna amministrazione comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari.

Il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. avrà un proprio **logo**, di cui la Regione manterrà la titolarità e concederà in uso ai prodotti inseriti nel registro, alle condizioni stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

Il logo ha un valore fondamentale nella comunicazione identitaria, unitaria e integrata, della proposta regionale calabrese delle proprie De.Co. in ambito nazionale e internazionale e potrà essere esposto a scopo pubblicitario dai soggetti iscritti al registro.

In attuazione del **regolamento** e previa definizione di un sistema di armonizzazione, raccordo e semplificazione con esistenti regolamenti comunali, sarà cura della struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del registro, definire le sezioni, i campi informativi del registro, le modalità, anche elettroniche, di tenuta dello stesso, gli adempimenti, le procedure per l'iscrizione, l'aggiornamento, il monitoraggio e ogni altra azione necessaria.

La Regione Calabria, con la presente proposta di legge, contribuisce attivamente alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni locali non solo offrendo un quadro completo delle denominazioni comunali istituite in Calabria, ma riconducendo ad unitarietà le iniziative realizzate nei comuni del territorio, senza per questo intaccarne l'autonomia in materia. La proposta, infatti, riconosce e valorizza le azioni dei comuni volte alla conservazione dei prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, in una sorta di identificazione collettiva, che può essere utilizzata dai singoli produttori che in essa si riconoscono.

La proposta, infine, sostiene l'orientamento al "consumo" di produzioni espressione di un legame indissolubile con il territorio, la sua storia, le sue tradizioni attraverso politiche mirate alla tutela della cultura e della salvaguardia di vocazioni locali, che sono strettamente legate alla rappresentatività da cui esse traggono origine.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Istituzione e disciplina del registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co."

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Prevede la finalità della proposta, che intende valorizzare l'istituzione delle De.Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali ferma restando l'invarianza di oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0
Art. 2	Articolo con portata ordinamentale che fornisce definizioni in materia di De.Co.	//	//	0
Art. 3	L'articolo istituisce il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. e non produce	//	//	0

	oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale attraverso un apposito regolamento individuerà, tra l'altro, la struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del Registro che opererà con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.			
Art. 4	Prevede il Regolamento di iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro senza generare oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0
Art. 5	Prevede l'istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co. Il successivo regolamento emanato dalla Giunta regionale individuerà la sede e le modalità di funzionamento del Coordinamento regionale dei Comuni DE.CO senza che questo generi oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0

Art. 6	L'articolo prevede la promozione e il sostegno dei prodotti De.Co. attraverso forme di divulgazione tramite strumenti informativi già disponibili in capo alla Regione Calabria che non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Le azioni di promozione avverranno esclusivamente attraverso forme di divulgazione e pubblicità che non comporteranno nuovi oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0
Art. 7	L'articolo prevede l'emanazione del regolamento che avverrà con deliberazione di Giunta regionale senza oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0
Art. 8	L'articolo prevede che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.	//	//	0
Art. 9	L'articolo contiene la clausola invarianza finanziaria, specificando che agli adempimenti	//	//	0

	previsti dalla legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione delle strutture regionali competenti.			
Art. 10	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.	//	//	0

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.**

Non è necessario specificare i criteri di quantificazione in quanto la proposta di legge non produce oneri a carico del bilancio regionale.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Programma / capitolo				
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//



## **"Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co."**

### **Art. 1**

#### ***(Finalità)***

1. La Regione Calabria intende valorizzare l'istituzione delle denominazioni comunali, di seguito denominate De.Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.
2. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale di cui all'articolo 3, dei Comuni con prodotti De.Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.
3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG), salvo che i prodotti ottengano o abbiano già ottenuto il riconoscimento comunale De.Co., nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del d.lgs. 173/1998 questa denominazione decade automaticamente.

**Art. 2**  
***(Definizioni)***

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) De.Co.: la Denominazione comunale, deliberata dal Comune, tramite apposita deliberazione di Giunta comunale e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale. La De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione, ma una denominazione con funzione ricognitiva ai fini della valorizzazione identitaria di un prodotto tipico espressione delle tradizioni locali di un territorio;
- b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico e artigianale, una ricetta, un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera o una sagra caratteristica del territorio;
- c) Registro regionale De.Co.: il documento nel quale sono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti di diritto pubblico e privato, in forma individuale o collettiva, che effettuano le produzioni tradizionali;
- d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: il riferimento orientativo per i Comuni, al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. nonché una guida per l'iscrizione dei Comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3.

**Art. 3**  
***(Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)***

- 1. È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., di seguito denominato Registro, all'interno del quale sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione, nonché i soggetti di diritto pubblico e privato, in forma individuale o collettiva, che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta avviata, ad opera di chi e da chi è proseguita.
- 2. Il Registro ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30 del Trattato.

3. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte dei Comuni mediante apposita deliberazione di Giunta comunale, la Regione procede all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso.
4. I soggetti iscritti al Registro possono esporre il logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.
5. Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 7, provvede a:
  - a) individuare la struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del Registro;
  - b) definire le sezioni e i campi informativi del Registro;
  - c) individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro;
  - d) definire le procedure per l'iscrizione e per l'aggiornamento dello stesso;
  - e) stabilire la forma grafica al logo del Registro e le regole per la sua concessione;
  - f) definire le modalità di diffusione informativa del Registro.

#### **Art. 4**

##### ***(Regolamento di iscrizione)***

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti per i Comuni che intendono riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, a emanare apposito regolamento.
2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co., il regolamento di cui all'articolo 7:
  - a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro;
  - b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;
  - c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT), DOP e IGP nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;
  - d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.;
  - e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.
3. Il regolamento contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 5**

### ***(Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.)***

1. La Regione, al fine di sostenere orientamenti per i Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, promuove l'istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 7 si definisce anche:
  - a) la sede del Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
  - b) gli adempimenti formali per l'iscrizione dei Comuni al Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
  - c) gli obiettivi e le modalità di funzionamento;
  - d) gli strumenti indispensabili per incentivare la collaborazione tra i Comuni aderenti, nonché la cooperazione tra i Comuni e la Regione.
3. Il Coordinamento è aperto a ogni Comune della Regione Calabria, che può farne parte sottoscrivendo per adesione il regolamento, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna amministrazione comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari.

## **Art. 6**

### ***(Promozione dei prodotti De.Co.)***

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, unitamente alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, testimonianza del territorio calabrese da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata della Regione.
2. La Regione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale visibilità attraverso una azione di divulgazione con gli strumenti informativi, anche digitali.
3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove iniziative di sostegno per le filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co.

## **Art. 7**

### ***(Regolamento)***

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare, a emanare apposito regolamento che disciplina quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'articolo 3, dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5.

2. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea e si basa sul legame storico e l'importanza dei prodotti per la comunità ed il territorio. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

#### **Art. 8**

##### ***(Monitoraggio e valutazione)***

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura, trasmette al Consiglio regionale della Calabria, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) le deliberazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3;
- b) la valutazione sulla coerenza dei predetti provvedimenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3;
- c) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.

#### **Art. 9**

##### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 10**

##### ***(Entrata in vigore)***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.